



COMUNE DI RAPALLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (C.I.M.P.)

Delibere di riferimento:
Del. C.C. n. 64 del 25/11/2019

Indice generale

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	3
Art. 3 Presupposto del canone.....	4
CAPO II DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	4
Art. 4 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.....	4
Art. 5 Autorizzazioni pubblicitarie.....	5
Art. 6 Pubblicità ordinaria.....	6
Art. 7 Pubblicità effettuata con veicoli.....	6
Art. 8 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....	6
Art. 9 Pubblicità varia.....	7
CAPO III DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE.....	8
Art. 10 Oggetto.....	8
Art. 11 Soggetto passivo obbligato.....	8
Art. 12 Modalità di applicazione del canone.....	8
Art. 13 Criteri determinazione tariffe.....	9
Art. 14 Dichiarazione.....	9
Art. 15 Determinazione della misura di tariffa base.....	10
Art. 16 Pagamento del canone.....	10
Art. 17 Rimborsi.....	11
Art. 18 Controlli e verifiche.....	11
Art. 19 Riduzioni del canone.....	11
Art. 20 Esenzioni dal canone.....	12
Art. 21 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali.....	13
CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI.....	13
Art. 22 Recupero canone evaso e maggiorazioni.....	13
Art. 22 bis Ravvedimento.....	13
Art. 23 Sanzioni amministrative.....	14
Art. 24 Gestione del servizio.....	14
Art. 25 Funzionario Responsabile.....	14
Art. 26 Trasparenza degli atti e principio dell'autotutela.....	15
Art. 27 Disposizioni finali e transitorie.....	15
Art. 28 Pubblicità del Regolamento.....	15
Art. 29 Entrata in vigore.....	16

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'effettuazione della pubblicità nel territorio di questo Comune, nonché l'applicazione di un canone autorizzatorio in conformità a quanto disposto dagli artt. 52, e 62 e 64 del D. Lgs n. 446 del 15/12/1997

Art. 2 Tipologia dei mezzi pubblicitari

I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, le scritte sui vetri, gli striscioni, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti : pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato .

Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a

carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 3 Presupposto del canone

E' soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

CAPO II DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

PARTE I PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 4 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

La pubblicità può essere fatta con qualsiasi forma e mezzo purché non crei disordine urbanistico, non sia contro la morale pubblica e l'ordine pubblico.

E' vietato esporre insegne, targhe, cartelli ed in genere esercitare tutte le forme pubblicitarie

descritte nei successivi articoli del presente regolamento, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione.

Chiunque intende effettuare o modificare qualsiasi forma pubblicitaria, deve presentare apposita domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.

La domanda deve contenere:

- generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
- denominazione, sede legale, codice fiscale se società, nonché generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante.
- l'ubicazione esatta del mezzo pubblicitario;
- le caratteristiche della pubblicità;
- produrre bozzetto, fotogrammi o fotomontaggio
- la durata della pubblicità.

La domanda in questione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che ogni ufficio competente riterrà di chiedere per l'istruttoria.

La domanda è assegnata ai competenti uffici comunali che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché della disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, delle disposizioni sulla circolazione stradale, delle norme a tutela delle cose di interesse artistico stradale, delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, del regolamento edilizio e di quello di polizia urbana e di ogni altra norma di legge vigente in materia.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.

In caso di mancato accoglimento gli stessi uffici competenti provvedono a comunicare il diniego motivato.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione CIMP l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni CIMP pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 5 Autorizzazioni pubblicitarie

Nell'atto di autorizzazione in questione devono essere indicati:

- a) generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente se persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale se società con indicazione delle generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- b) ubicazione esatta del mezzo pubblicitario;
- c) caratteristiche della pubblicità;
- d) durata della pubblicità;
- e) eventuali particolari condizioni alle quali l' autorizzazione è subordinata.

Le autorizzazioni all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi e non esimono gli interessati dall'acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità od Enti diversi.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica urbana, polizia urbana, pubblica sicurezza, oltre alle norme previste dal presente regolamento.

Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale dovranno essere osservate le norme che la Civica Amministrazione ha previsto in materia.

Ove si intenda installare l' impianto pubblicitario su suolo pubblico dovrà essere contestualmente richiesta ed acquisita apposita concessione per l' occupazione del suolo.

PARTE II PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 6 Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità ordinaria si intende quella eseguita mediante esposizione di insegne, fregi, cartelli, stendardi, locandine, tele, tende, ombrelloni, giochi e facsimili ed altri mezzi similari.

Per detta pubblicità è dovuto il canone sulla base del presente regolamento .

La pubblicità ordinaria può inoltre presentarsi in forma luminosa quando i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, ovvero illuminata, che è quella resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art. 7 Pubblicità effettuata con veicoli

Sono assoggettati a canone:

- le iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari effettuati per conto proprio o altrui all' interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche o simili, di uso pubblico o privato sono assoggettati a canone.
- la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto.

Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa purché apposta non più di due volte e finché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 8 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o analoghe strutture caratterizzate

dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico, o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone, indipendentemente dal numero dei messaggi,

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche si applica l' imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione

Art. 9 Pubblicità varia

Striscioni stradali

L' esposizione di striscioni o mezzi similari trasversalmente alle vie e piazze, portici ecc. può essere assentita (indicativamente solo per manifestazioni di interesse pubblico) in via temporanea solo quando per l'ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni, gli stessi non possono nuocere all'estetica e viabilità urbane e nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

In ogni caso è vietato: utilizzare sostegni, funi, cavi ed installazioni in genere degli impianti di erogazione dei pubblici servizi.

Pubblicità eseguita in forma ambulante

Qualora non ostino motivi di decoro o di polizia urbana, specie in ordine alla lordura del suolo, potrà essere consentita la distribuzione a mano, o anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario e la circolazione di persone con cartelli, stendardi, scritte ecc. a fine pubblicitario, dietro pagamento del canone.

Pubblicità fonica

La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è sempre soggetta a preventiva specifica autorizzazione del sindaco come previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana e dal Codice della Strada.

Tale forma di pubblicità è inoltre soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) non potrà effettuarsi nel centro cittadino e più precisamente nelle strade, piazze, spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, compresi nel perimetro delimitato ad ovest dalla villa Bruzzo, sulla strada statale n. 227 e dalla casa del Popolo sulla statale n. 1, a nord della linea ferroviaria, ad est dalla copertura del torrente Tuja;
- b) potrà effettuarsi per un massimo di sessanta minuti per giorno, compresi fra le ore 11 e le ore 12 del mattino e fra le ore 17 e le ore 18 del pomeriggio;
- c) gli altoparlanti dovranno essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non dovrà superare i 70 phon (DB);
- d) il veicolo che porta l'altoparlante non potrà percorrere più di due volte la stessa strada e dovrà mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non arrecare intralcio al normale scorrimento dello stesso.

Pubblicità con aeromobili

E' in facoltà del comune concedere di volta in volta l' esercizio della pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti e manifestini.

Si intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso.

Locandine

La pubblicità effettuata mediante locandine da collocarsi a cura dell'utente all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico è autorizzata con apposizione di timbro recante la data di scadenza.

CAPO III DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 10 Oggetto

Il canone si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Rientrano nell'applicazione del canone gli impianti attribuiti a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette;

Art. 11 Soggetto passivo obbligato

E' tenuto al pagamento del canone colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

Tale soggetto è tenuto al pagamento in via principale, del canone nonché alla presentazione della dichiarazione circa le modalità di svolgimento della pubblicità.

E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 12 Modalità di applicazione del canone

Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita

alla pubblicità.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario. Nel caso di più mezzi, la somma complessiva, è determinata secondo i criteri di cui al comma precedente.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Art. 13 Criteri determinazione tariffe

I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla base degli elementi di seguito indicati:

- classificazione delle strade in n. 2 categorie in base alla loro importanza;
- entità dell'esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati;
- durata dell'esposizione.

Le tariffe, sono adottate con deliberazione di Giunta Comunale e qualora non modificate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate per l'anno successivo.

Le maggiorazioni d'imposta del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Agli effetti dell'applicazione del canone, limitatamente a quelli di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie "NORMALE" e "SPECIALE", in relazione alla loro importanza.

Le località in categoria "speciale" sono quelle elencate nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Appartiene alla categoria normale, la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma precedente

Art. 14 Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione e consistenza dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché gli elementi identificativi dei soggetti passivi con l'indicazione dei dati anagrafici delle persone fisiche e del loro codice fiscale e dei dati identificativi delle società, enti o associazioni, corredati anche della partita IVA e del nominativo del legale rappresentante e del suo codice fiscale, indirizzo mail e pec.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova

dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata e il pagamento del relativo canone dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

In caso di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio e delle tariffe, il versamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione/conferma tariffe.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Art. 15 Determinazione della misura di tariffa base

Le tariffe sono adottate con deliberazione di Giunta Comunale e, qualora non modificate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate per l'anno successivo.

- **PUBBLICITA' PERMANENTE:**

si considera pubblicità permanente quando l'esposizione supera i 90 giorni.

- **PUBBLICITA' TEMPORANEA:**

si considera pubblicità temporanea quando l'esposizione dura da 1 a 90 giorni.

Per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati le tariffe vengono maggiorate del 100% della tariffa base prevista per gli impianti fino a mq 1,00

La tariffa per le strade di categoria speciale è maggiorata del 20 % della tariffa base prevista

Art. 16 Pagamento del canone

Il canone è dovuto per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'ente si riserva la facoltà di stabilire altre modalità contestualmente all'atto deliberativo di adozione delle tariffe.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'articolo precedente.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione.

Per la pubblicità annuale l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio. Qualora l'importo sia superiore ad Euro 1.000,00 (mille) il pagamento può essere effettuato in quattro rate entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

In caso di necessità tecnico operative la Giunta Comunale potrà stabilire nuove scadenze per

posticiparle ma mai per anticiparle.

Per le affissioni non aventi carattere commerciale (es. funebri etc.) il pagamento può essere effettuato direttamente.

Art. 17 Rimborsi

Il contribuente può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni.

Art. 18 Controlli e verifiche

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

L'avviso si intende motivato quando contiene i dati del canone dovuto e consente, in ogni caso, l'esercizio della difesa previsto dall'art. 24 della Costituzione.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo o i soggetti solidalmente obbligati; le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario; l'importo del canone o della maggiori somme accertata, delle maggiorazioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

In calce all'avviso di accertamento dovranno essere indicati, a pena di nullità dell'atto, i termini per proporre ricorso e l'Organo al quale deve essere proposto.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del canone o da chi ne fa le veci.

Art. 19 Riduzioni del canone

La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e tale condizione si dovrà desumere dall'atto costitutivo e, in mancanza, da un atto notorio rilasciato dal legale rappresentante;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio espresso con apposito atto deliberativo per la partecipazione degli enti pubblici territoriali e cioè di Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane e Camere di Commercio;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 20 Esenzioni dal canone

Non si dà luogo ad applicazione del canone nei seguenti casi:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; laddove non vi siano vetrine o porte d'ingresso e la pubblicità sia visibile, la stessa sarà assoggettabile al canone.
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali e cioè Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane e Camere di Commercio;
- h) le insegne le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, previa presentazione di copia dell'atto costitutivo o dello statuto ed in mancanza di atto notorio rilasciato dal legale rappresentante;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento emanato da Enti Pubblici o dagli stessi riconosciuti, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) tutte le forme pubblicitarie aventi una superficie inferiore a 315 centimetri quadrati;
- k) targhe o cartelli installati su una determinata area verde pubblica il cui mantenimento è a carico del beneficiario del messaggio pubblicitario.
- l) Avvisi di Assemblee o Elezioni di Comitati di Quartiere riconosciuti come da delibera n. 227

del 21/01/2006.

Il diritto all'esenzione non esclude l'obbligo di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento con la eccezione di:

- locandine o altri messaggi simili non configurabili come insegne di esercizio posti all'interno delle vetrine e relative ad associazioni senza scopo di lucro;
- targhe professionali per le quali è sufficiente una comunicazione da trasmettere al servizio edilizia

Art. 21 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune la corresponsione del canone non esclude il pagamento di canoni di affitto o di concessione la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, nonché del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22 Recupero canone evaso e maggiorazioni

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la maggiorazione dal cento al duecento per cento del canone con un minimo di Euro 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la maggiorazione dal cinquanta al cento per cento del maggiore canone dovuto con un minimo di 51,00 Euro. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00.

Le maggiorazioni e sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine di 60 giorni interviene adesione del contribuente con il pagamento del canone, se dovuto, e della maggiorazione o sanzione.

Sulle somme dovute per canone si applicano interessi di mora al tasso legale con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del pagamento; interessi spettano altresì al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 22 bis Ravvedimento

Nel caso di parziale o omesso versamento del canone, il contribuente può regolarizzare la propria posizione secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Art. 23 Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 25,00 (venticinque) a Euro 500,00 (cinquecento) con notificazione agli interessati, entro novanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la sanzione accessoria della rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle esposizioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste per le rettifiche e gli accertamenti di cui all'art. 20 del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati esclusivamente al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 24 Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone per esposizione di mezzi pubblicitari è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 art. 52 comma 5 lett. B. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

Art. 25 Funzionario Responsabile

Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio

di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.

In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni e poteri il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 26 Trasparenza degli atti e principio dell'autotutela

Il Funzionario Responsabile della gestione del canone per la semplificazione degli atti connessi alla predetta gestione, deve ottemperare alle norme previste dalla Legge 7/8/90 n. 241, ed ai decreti di attuazione emessi per effetto dell'anzidetta legge nonché a quelle che prevedono semplificazioni per le procedure amministrative.

Nell'esercizio della gestione, il funzionario può applicare i principi connessi all'autotutela. In tale contesto può chiedere autocertificazioni, dichiarazioni, fidejussioni, manleve e quant'altro può consentirgli di emettere atti di autorizzazione, di rimborso e simili, senza correre il rischio del danno patrimoniale anche per il Comune.

Art. 27 Disposizioni finali e transitorie

Alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità è affidata l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone previsto dal presente regolamento, fino alla scadenza del contratto in corso.

Dal 1° gennaio 2020 è abolita l'Imposta Comunale sulla Pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

L'accertamento e la riscossione dell'I.C.P. i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dell'1-1-2020, continua ad essere effettuata anche dopo il primo gennaio 2020.

Le concessioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2020 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge.

I soggetti di cui all'art. 11, già tenuti a corrispondere l'Imposta sulla Pubblicità, con decorrenza 1 gennaio 2020 sono tenuti al pagamento del canone nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.

Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti

Art. 28 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 legge 7/8/90 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore a far data dal 1/1/2020.